

Convenzione per la regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche professionistiche ed i calciatori loro tesserati

Fra la Lega Nazionale, in persona del presidente sig. Renzo Righetti e Lega Nazionale Serie C, in persona del Presidente comm. gr. uff. Ugo Cestani (in seguito indicate come "Le Leghe") - da una parte e l'Associazione Italiana Calciatori, in persona del Presidente avv. Sergio Campana - dall'altra:

- ritenuta la necessità di predisporre una regolamentazione di base in merito alle attività promozionali e pubblicitarie interessanti le Società ed i calciatori loro tesserati, al precipuo fine di evitare conflitti di interessi, nonché oggettivi contrasti dovuti a concomitanti iniziative;
- preso atto dell'opportunità, che le Società prospettano, di reperire al settore calcistico nuove fonti di introiti;
- si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

È riconosciuta ai calciatori la facoltà di utilizzare in qualsiasi forma lecita e decorosa la propria immagine anche a scopo diretto o indiretto di lucro, purché non associata a nomi, colori, maglie, simboli o contrassegni della Società di

appartenenza o di altre Società di Lega Nazionale o di Lega Nazionale Serie C, e purché non in occasione di attività calcistica ufficiale.

Articolo 2

È riconosciuta ai calciatori la facoltà di usare in qualsiasi forma lecita e decorosa il proprio nome o proprie dichiarazioni o di consentirne a terzi l'uso per scopi pubblicitari, promozionali, commerciali o comunque di lucro, nonché di partecipare a manifestazioni promozionali o pubblicitarie di ogni tipo, sempre che ciò non comporti alcun riferimento a nomi, colori, maglie, contrassegni o simboli di Società di Lega Nazionale e di Lega Nazionale Serie C.

Articolo 3

La gestione economica di iniziative aventi ad oggetto l'utilizzazione delle immagini dei calciatori in tenuta da gioco, allorché tali immagini siano destinate alla realizzazione di raccolte o collezioni o concernano comunque riproduzioni relative a più calciatori o più squadre (*escluse le fotografie di gruppo così come previsto dall'art. 8, lett. d*), spetta in via esclusiva all'Aic.

Articolo 4

I contratti che i calciatori andranno a stipulare con terzi nell'ambito di cui ai precedenti artt. 1 e 2, non dovranno eccedere la durata di un anno con decorrenza dall'inizio di ogni stagione sportiva e non potranno pertanto avere decorrenza anteriore al 1° luglio di ogni anno o terminare per una data successiva al 30 giugno. Essi potranno prevedere opzione o rinnovo tacito a

favore del calciatore e/o dello sponsor per il periodo successivo alla citata scadenza annuale.

Detti contratti dovranno inoltre espressamente prevedere per iscritto:

a) la specificazione dei prodotti e/o servizi ai quali l'accordo si riferisce e per i quali il calciatore abbia eventualmente a concedere l'esclusiva, fermo restando che non è consentito al calciatore concedere esclusive merceologiche totali, cioè riferite a qualsiasi tipo di prodotto o servizio;

b) l'automatica inefficacia di eventuali clausole di opzione o tacito rinnovo nel caso in cui, nella stagione successiva, a seguito di tesseramento del calciatore per altra Società di appartenenza, si determini incompatibilità concorrenziale tra la sponsorizzazione individuale del calciatore e quella della Società;

c) il richiamo alla presente Convenzione e l'espressa accettazione di tutte le sue clausole da parte dello sponsor;

d) l'incondizionata accettazione espressa, da parte dello sponsor, delle risoluzioni che la Commissione Arbitrale per la Pubblicità di cui al successivo art. 14 avesse ad emettere nelle questioni di sua competenza.

Sarà obbligo di ogni calciatore, ogni volta che abbia a stipulare uno dei contratti previsti dal presente accordo, trasmetterne immediatamente copia all'Aic a mezzo raccomandata A.R., oltre a darne notizia alla Società come previsto all'art. 10, sempre a mezzo raccomandata A.R..

Articolo 5

Alla espressa condizione che i contratti di cui all'articolo precedente:

- siano contenuti nei limiti contemplati dai precedenti artt. 1 e 2;
- contengano le espresse previsioni di cui all'art. 4 lettere a), b), c) e d);
- e siano conformi a quanto previsto dall'art. 4 primo comma per ciò che riguarda la durata e le eventuali clausole di opzione o rinnovo;

tali contratti potranno essere liberamente stipulati dai calciatori senza necessità della previa specifica autorizzazione da parte della Lega di rispettiva competenza.

Ove per contro detti contratti non rispettassero in tutto o in parte le prescrizioni di cui sopra, l'averli stipulati senza la citata autorizzazione di Lega comporterà il deferimento del calciatore alla Commissione Disciplinare presso la Lega di appartenenza, salvo il diritto della parte eventualmente danneggiata di ricorrere al Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo Collettivo e dal contratto-tipo individuale.

Articolo 6

Per quanto concerne le Società di Serie A e B, resta riservata ai calciatori la facoltà di concludere contratti concernenti le scarpe da gioco da usare durante le gare e gli allenamenti.

Per quanto concerne le Società di Serie C, i calciatori saranno tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Società di appartenenza prima di procedere alla stipulazione di qualsiasi accordo pubblicitario e/o commerciale con qualsiasi

casa produttrice o distributrice di scarpe da gioco, in forza del quale essi si impegnino contrattualmente a calzare, durante le gare ufficiali, le calzature prodotte o distribuite dalla casa stessa. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora garantiscano ai calciatori le stesse condizioni contrattuali di cui questi avrebbero beneficiato con la conclusione dell'accordo individuale. In ogni caso i corrispettivi economici derivanti da tali accordi spetteranno esclusivamente ai calciatori.

Articolo 7

I contratti pubblicitari, promozionali o di sponsorizzazione che saranno stipulati dalla Società nell'ambito della materia contemplata all'art. 8 dovranno espressamente prevedere per iscritto:

- a) la specificazione dei prodotti e/o servizi ai quali l'accordo si riferisce e per i quali la Società abbia eventualmente a concedere esclusiva, fermo restando che non è consentito concedere esclusive merceologiche totali, cioè riferite a qualsiasi tipo di prodotto o servizio;
- b) la rinuncia, da parte dello sponsor, a sollevare qualsiasi contestazione per il caso in cui i calciatori in forza alla Società vengano a loro volta sponsorizzati, in ambito privato da azienda diversa da quella che sponsorizza la Società;
- c) il richiamo alla presente Convenzione e l'accettazione di tutte le sue clausole da parte dello sponsor;
- d) l'incondizionata accettazione espressa, da parte dello sponsor, delle risoluzioni che la Commissione Arbitrale per la Pubblicità di cui al successivo art. 14 avesse ad

emettere nelle questioni di sua competenza;

e) una clausola del seguente tenore o similare: "La collaborazione dei calciatori all'esecuzione di questo accordo è limitata a quanto previsto dalla convenzione sulla pubblicità del 23 luglio 1981 fra le Leghe Nazionali e l'Aic. È perciò vietato l'uso dell'immagine dei singoli calciatori, o dell'intera squadra, per iniziative pubblicitarie, promozionali o commerciali diverse da quanto previsto nella convenzione stessa con espresso riferimento all'art. 8, salvo che sia ottenuto il consenso scritto dei calciatori interessati".

Le Leghe non concederanno la propria autorizzazione-ratifica a quei contratti delle Società che non contemplassero espressamente le clausole di cui sopra.

Articolo 8

I calciatori in forza ad una Società la quale abbia stipulato con terzi accordi pubblicitari, promozionali o, di sponsorizzazione saranno tenuti:

- a) a non opporsi a che la Società apponga i nomi o simboli commerciali dei terzi stessi su indumenti o accessori, e ad indossare detti indumenti od usare detti accessori per l'attività sportiva e attività connesse ivi comprese quelle di rappresentanza, a seconda delle disposizioni impartite dalla Società;
- b) a non opporsi alla effettuazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, di manifestazioni e/o iniziative pubblicitarie o promozionali dei detti terzi in abbinamento a gare, allenamenti od altre attività

sociali cui i calciatori stessi partecipino;

c) a non opporsi a qualsiasi altra forma di utilizzazione economica delle attività agonistiche della Società, comprese quelle attuate con la concessione a terzi dei diritti di riproduzione e diffondere attraverso radio, la televisione ed il cinema, le citate attività agonistiche e segnatamente qualsiasi tipo di gara, anche se in abbinamento pubblicitario;

d) a consentire alla Società di concedere agli sponsor l'utilizzo delle fotografie di gruppo della squadra a soli fini pubblicitari e promozionali della propria qualità di sponsor, con esclusione di abbinamento con, e di riproduzione su, beni o servizi e oggettistica anche promozionale;

e) ad intervenire, indossando la divisa sociale, alle manifestazioni promozionali o di pubbliche relazioni che la Società concorderà con eventuali sponsor, purché per un tempo non eccedente le 12 ore mensili, ripartite in non più di tre manifestazioni;

il tutto a condizione che quanto sopra descritto non richieda alcuna particolare prestazione, da parte dei calciatori medesimi, oltre a quelle qui previste o normalmente inerenti allo svolgimento delle gare e delle altre attività sociali.

Articolo 9

Le Leghe e l'Aic concordano nel senso che tutti i calciatori in forza ad una Società la quale stipuli contratti che comportino situazioni come quelle contemplate all'art. 8, siano resi partecipi delle utilità eco-

nomiche che la Società abbia a ricavare dai contratti stessi, ad integrazione dei puri corrispettivi per le prestazioni sportive, secondo le formule ed i parametri che Società e calciatori andranno a concordare direttamente tra loro, fermo restando il diritto ad una percentuale minima secondo il seguente criterio:

Per la Serie A e B:

- fino a L. 600.000.000 il 20%;
- per la parte eccedente L. 600.000.000 e fino L. 1 miliardo il 15%;
- per la parte eccedente L. 1 miliardo il 10%.

Per la Serie C1 e C2:

- fino a L. 40.000.000 nessuna percentuale minima;
- da L. 40.000.000 a L. 100.000.000 il 20%;
- per la parte eccedente L. 100.000.000 e fino a L. 300.000.000 il 15%;
- per la parte eccedente L. 300.000.000 il 10%.

Agli effetti del calcolo delle percentuali i contratti di sponsorizzazione stipulati tra la Società e gli sponsor si sommano tra loro.

In linea di principio si formulano peraltro le seguenti raccomandazioni:

- che le Società tengano conto, nel riservare ai calciatori la citata partecipazione, dell'opportunità di devolverla collettivamente ai calciatori, lasciando ad essi di stabilirne la ripartizione fra i singoli con criteri di mutualità;
- che i calciatori, nel trattare con la Società l'entità della eventuale partecipazione, tengano conto del fatto che i proventi di tali contratti costituiscono una fonte di entrata

indispensabile per la gestione economica della Società stessa. Il principio della partecipazione non si applica ai contratti che comportino situazioni che non coinvolgano i calciatori, intese nel senso che non abbiano attinenza con le persone o le immagini dei calciatori o con lo svongimento della loro attività sportiva.

In ogni caso, eventuali contrasti sulla determinazione delle entità della partecipazione dei calciatori ai proventi derivanti alle Società dai contratti qui contemplati non costituiranno per i calciatori giustificato motivo per rifiutare gli adempimenti elencati al paragrafo 8, sempre che la Società abbia comunicato per iscritto ai singoli calciatori l'importo irrevocabilmente offerto a tale titolo, nonché i termini e le modalità delle erogazioni.

Resta in ogni caso ferma la facoltà di ricorso alla Commissione Arbitrale di cui all'art. 14.

Le pattuizioni relative ai corrispettivi riconosciuti ai calciatori per le attività qui considerate devono risultare per iscritto.

Articolo 10

Sarà cura particolare delle Società e dei calciatori far sì che i rispettivi contratti di sponsorizzazione e/o di pubblicità non abbiano a dare luogo a situazioni di contrasto o incompatibilità.

Conseguentemente:

a) i calciatori saranno tenuti a non stipulare alcun tipo di accordo pubblicitario, promozionale o di sponsorizzazione in favore di aziende o prodotti che siano in rapporto di concorrenzialità con le aziende od i prodotti per i quali le

Società di appartenenza abbiano in precedenza stipulato analoghi accordi ratificati dalla competente Lega;

b) le Società cureranno, nei limiti del possibile, di non stipulare accordi come quelli qui contemplati con aziende o per prodotti in rapporto di concorrenzialità con le aziende e/o i prodotti per i quali uno o più calciatori in forza alla Società abbiano già in precedenza stipulato analoghi accordi, fermo quanto previsto al successivo art. 11;

c) in ogni caso Società e calciatori si adopereranno, in reciproca buona fede e nel massimo spirito collaborativo, per comporre sul nascere ogni possibile contrasto concorrenziale, e comunque per elidere o minimizzare le conseguenze derivanti da eventuali situazioni di conflitto.

Onde rendere possibile l'applicazione di quanto sopra, le Società ed i calciatori saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente, senza indugio ed a mezzo di lettera raccomandata A.R., i dati essenziali dei contratti rispettivamente conclusi. Per ciò che concerne i calciatori l'indicazione dei corrispettivi contrattualmente pattuiti potrà essere omessa. La priorità di un contratto rispetto ad un altro sarà determinata dalla data del ricevimento della comunicazione prevista al precedente capoverso purché, per i contratti delle Società, questi siano già stati inoltrati per la ratifica alla competente Lega.

La comunicazione del contratto nelle forme sopra previste sarà in ogni caso condizione tassativa della sua opponibilità all'altra parte

agli effetti di quanto contemplato nella presente Convenzione.

Nel caso di calciatori professionisti non tesserati per la Società ovvero di calciatori tesserati con diversa qualifica al momento della stipulazione dei contratti, la priorità sarà determinata:

- per le Società, dalla data di inoltro della richiesta di ratifica alla Lega;
- per i calciatori, dalla data di invio del contratto all'Aic come previsto dall'art. 4 ultimo comma.

Articolo 11

Poiché, nonostante l'osservanza delle regole di cui all'articolo precedente, potrebbe ugualmente profilarsi sul piano concorrenziale un insanabile conflitto fra i contratti pubblicitari o di sponsorizzazione rispettivamente riguardanti le Società ed i giocatori, le Leghe e l'Aic ritengono equo che una maggior tutela debba essere riservata ai contratti delle Società in quanto involgenti interessi collettivi, nonché al fine di prevenire manovre concorrenziali riconosciute come contrastanti con le finalità e lo spirito di ogni attività sportiva.

A tal fine si conviene che i contratti stipulati dalle Società prima del 31 luglio di ogni anno, purché ratificati dalla Lega entro il 30 settembre, prevarranno in ogni caso sui contratti stipulati dal calciatore, ancorché in data anteriore, e che pertanto - ove tali contratti riguardassero aziende e/o prodotti in rapporto di concorrenza con le aziende e/o i prodotti degli sponsor delle Società e qualora i rispettivi sponsor non avessero ad accettare la coesistenza dei due rapporti nelle relative sfere di esecuzione - il cal-

ciatore sarà obbligato a risolvere i propri contratti con effetto immediato.

Ove da tale anticipata risoluzione avesse a derivare un danno al calciatore, la Società sarà tenuta a indennizzarlo della perdita subita, limitatamente al lucro cessante, in relazione cioè all'importo corrispondente al mancato provento derivante al calciatore dalla anticipata risoluzione.

Per la stagione sportiva 1981/82, la data del 31 luglio sopra indicata è sostituita con quella del 15 ottobre 1981 e quella del 30 settembre è sostituita con il 15 novembre 1981.

Scaduta la data del 31 luglio di ogni anno (15 ottobre 1981 per la stagione 1981/82) senza che la Società abbia inoltrato alla Lega ed ai calciatori, a mezzo raccomandata, la notizia dei contratti stipulati, la Società stessa sarà tenuta a non stipulare nuovi accordi riguardanti aziende o prodotti in concorrenza con quelli relativi agli accordi già anteriormente stipulati dal calciatore, per tutta la durata della stagione sportiva in corso.

Resta fermo in ogni caso, per la stagione successiva, quanto contemplato all'art. 4 lett. b) di questa Convenzione.

Articolo 12

Sarà facoltà delle Società richiamare espressamente la presente Convenzione negli accordi economici con i calciatori, ovvero riportarne per estratto le norme ed i principi.

Articolo 13

Quanto convenuto nel presente accordo non potrà comunque, in

alcun modo, costituire per Società e calciatori giustificato motivo per sottrarsi all'osservanza degli obblighi previsti dai Regolamenti delle Leghe, in particolare per ciò che riguarda le autorizzazioni di competenza delle Leghe stesse.

Articolo 14

È istituita in via permanente la Commissione Arbitrale per la Pubblicità, composta da tre membri designati il primo congiuntamente dalle Leghe in rappresentanza delle Società ed il secondo dall'Aic in rappresentanza dei calciatori, impegnandosi le parti a nominarli entro 60 giorni dalla data del presente accordo, con facoltà di sostituirli in qualsiasi momento.

Il terzo membro, in veste di Presidente, viene designato d'accordo dai due arbitri di parte.

In caso di mancato accordo, viene designato, su richiesta anche di uno solo dei due detti arbitri di parte, dal Pretore Dirigente la Sezione Lavoro della Pretura di Milano.

Con la medesima procedura viene designato, ove se ne presenti la necessità, l'arbitro di quella delle due parti previste dal primo comma del presente articolo, che non abbia provveduto all'eventuale sostituzione dell'arbitro già designato.

Alla Commissione è demandata in via esclusiva la funzione di risolvere in veste di amichevole compositore e senza formalità di procedura le eventuali controversie fra Società e calciatori concernenti l'esecuzione della presente convenzione sulla base dei principi e delle regole qui enunciate ed in partico-

lare di risolvere eventuali situazioni conflittuali sul piano concorrenziale fra i rispettivi contratti, e di comporre le vertenze economiche insorte per ciò che riguarda i compensi e gli indennizzi rispettivamente previsti agli artt. 9 e 11 di questa Convenzione.

La Commissione con sede permanente presso la Lega Nazionale in Milano giudica con il voto favorevole di due membri su tre e le sue statuizioni sono definitive ed inappellabili.

Per instaurare il procedimento la Società od il calciatore convoca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'altra parte avanti la Commissione Arbitrale per la Pubblicità, con copia a quest'ultima per conoscenza.

Entro dieci giorni dal ricevimento della lettera, la Commissione fissa la comparizione delle parti interessate avanti a sé per la discussione della vertenza in forma orale, nonché per l'assunzione informale di eventuali mezzi di prova.

Quando ritenga la vertenza matura per la decisione, la Commissione emette pronuncia scritta motivata, di cui dà comunicazione alle parti.

Ove ritenga che una delle parti abbia violato uno o più norme della presente Convenzione, la Commissione trasmette gli atti agli Organi di Disciplina Sportiva per i provvedimenti del caso.

Articolo 15

È istituita la Commissione Paritetica Leghe/Aic per la Pubblicità, composta di sei membri, di cui tre designati dalle Leghe e tre dall'Aic. La Commissione ha il compito di curare l'attuazione della presente

Convenzione, suggerirne alle Società ed ai calciatori la corretta applicazione, esprimere in proposito pareri non vincolanti, risolvere, in via bonaria, gli eventuali contrasti fra Leghe ed Aic circa la sua interpretazione, suggerire l'equa soluzione di casi qui espressamente non contemplati e proporre alle parti, sulla base delle esperienze acquisite, eventuali emendamenti, modifiche o aggiunte a quanto qui convenuto.

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le parti si comunicheranno rispettivamente i nomi dei propri rappresentanti nella Commissione, con facoltà di sostituirli in tutto od in parte in qualsiasi momento, a seconda delle necessità.

La Commissione che ha sede in Milano presso la Lega Nazionale, si riunisce ogni volta che una delle parti abbia a farne richiesta all'altra e delibera senza formalità.

Le parti, ai fini della corretta interpretazione delle norme in questione, precisano le seguenti definizioni:

Sponsor: si intendono per sponsor l'azienda o comunque il soggetto che, previ idonei accordi con

una Società calcistica, ottiene la riproduzione della propria denominazione o marchio sugli indumenti di giuoco, di allenamento o sulle divise.

Fotografie di gruppo: sono tali le fotografie di squadra raffiguranti almeno undici dei suoi componenti, indipendentemente dalle dimensioni del materiale fotografico stesso nonché dai mezzi di sua riproduzione o diffusione (fatto salvo il disposto dell'art. 8, lett. d) della Convenzione, come modificato).

Articolo 16

La presente Convenzione ha effetto a partire dall'1 agosto 1981 ed è stipulata a tempo indeterminato, con impegno delle parti a non recederne fino al 30 giugno 1982.

Dopo tale data, ciascuna delle parti potrà recederne dandone comunicazione all'altra entro il 31 dicembre di ogni anno a mezzo di lettera raccomandata A.R. ed il recesso avrà effetto dal 1° luglio dell'anno successivo, fatti salvi, in ogni caso, tutti gli accordi precedentemente stipulati che avranno regolare esecuzione fino alla loro naturale scadenza.